

## TRIBUNALE MILANO

10 OTTOBRE 1995

PRESIDENTE: EBNER

ESTENSORE: LA ROCCA

**Stampa • Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante • Compiacimento e adesione dell'autore • Necessità**

*L'art. 15, legge 8 febbraio 1948, n. 47 non vieta in assoluto la pubblicazione di stampati che contengano descrizioni di avvenimenti reali o rac-*

*capriccianti ma solo quelle in cui tali particolari siano descritti in modo da turbare il comune sentimento della morale, l'ordine familiare o da provocare il diffondersi di suicidi o delitti. Deve dunque trattarsi non di semplice cronaca o fantasia ma di cronaca o fantasia alla quale il narratore presta adesione o comunque compiacimento.*

**S** VOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. — A seguito di decreto emesso dal G.I.P. in data 13 aprile 1994, Gabriele Pennacchioni, Giuseppe De Nardo, Bruno Brindisi, Massimo Vincenti, Luigi Sinsicchi, Michelangelo La Neve, Giancarlo Caracuzzo, Stefano Maria Santarelli, Paolo Aleandri, Mauro Laurenti, Maurizio Di Vincenzo e Nicola De Feo erano tratti a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti così come specificati in epigrafe.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, svoltasi nella contumacia di Aleandri, Di Vincenzo e De Feo, P.M. e difensori degli imputati concludevano come sopra riportato. Il Tribunale pronunciava sentenza, dando immediata lettura del dispositivo.

Il presente procedimento trae origine da una denuncia presentata nei confronti del direttore responsabile de quattordicinale « Intrepido », pubblicato dalla casa editrice « Universo » S.p.A. con sede in Cimisello Balsamo, dal presidente dell'assemblea dei genitori degli studenti del Liceo Scientifico « B. Pascoli », Ilario Boscolo: assemblea riunitasi il giorno 8 maggio 1992 presso i locali del menzionato istituto per una conferenza-dibattito sui problemi giovanili e conseguenti possibili devianze. In quell'occasione il consesso aveva esaminato i numeri 1 e 4 del periodico in questione, editi nel 1992, ed aveva constatato che in tali pubblicazioni « si suggeriscono modelli di comportamento devianti, antisociali ed autolesionisti »... e ravvisato come fossero in dette riviste considerati « normali » l'omicidio, l'ottenimento di soldi con azioni illecite, il consumo di droga, il suicidio individuale e collettivo, nonché altri comportamenti non socialmente accettabili. In conclusione l'assemblea dei genitori aveva ritenuto che « questi suggerimenti sono pericolosissimi perché indirizzati ad una fascia d'età a rischio, facilmente suggestionabile ».

A seguito di tale denuncia, il P.M. contestava il reato di cui all'art. 15, legge n. 47/1948 ai soli autori dei soggetti e dei disegni a fumetti apparsi sui

\* Il principio enunciato e applicato nella sentenza in esame va collegato alla fattispecie concreta costituita da racconti a fumetti dal contenuto chiaramente fantastico. Altrimenti opinando ed applicando rigidamente i requisiti della « adesione » o del

« compiacimento » sarebbe sufficiente una dichiarazione di dissociazione per rendere immuni anche le pubblicazioni di cronaca più raccapriccianti (ed infatti v. il corretto ragionamento svolto da Trib. Roma 3 febbraio 1995, pubblicata *retro* p. 43).

numeri 1 e 4 del periodico «L'Intrepido», precisando poi all'udienza del 9 marzo 1995 che il concorso era da intendere tra soggettista e disegnatore della singola storia incriminata, come meglio specificato in epigrafe.

Va anzitutto rilevato che la norma penale di cui si assume la violazione da parte dei soggettisti e dei disegnatori rinvia, per quanto attiene alle modalità della condotta (quindi non solo *quaod poenam*), all'art. 528 cod. pen.: ciò si desume dal tenore letterale e dalla interpretazione logico-sistematica dell'art. 15 cit., che fa in generale riferimento — così come del resto l'art. 14 stessa legge — a «le disposizioni dell'art. 528 cod. pen.».

Orbene, la norma di rinvio, al comma 1, punisce chiunque «*allo scopo di farne commercio o distribuzione* fabbrica... ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie». Il comma 2 sanziona altresì la condotta di chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti di cui al comma 1 ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Va allora evidenziato un primo punto: per effetto del combinato disposto degli artt. 15 l. stampa e 528 cod. pen., la tutela penale non incide sul momento creativo (qui, della storia a fumetti) in se stesso considerato ma sul momento della stampa o, più precisamente, della riproduzione con la stampa dell'opera per uno degli scopi indicati nella norma. La conseguenza che si trae dal dettato legislativo è che il soggetto attivo del reato in questione deve essere necessariamente individuato nello stampatore o comunque in colui che mette in circolazione (per es. l'editore), mentre l'autore (soggettista o disegnatore) dell'opera può essere chiamato a rispondere solamente a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 15, legge n. 47/1948 commesso dallo stampatore e dall'editore (salvo che, naturalmente, l'autore dell'opera non ne sia al tempo stesso editore e/o stampatore o non l'abbia comunque messa in circolazione); sempreché ovviamente ricorrano i requisiti del concorso materiale o morale di cui all'art. 110 cod. pen. Tale interpretazione trova conforto in una precedente della Suprema Corte, secondo il quale la condotta punibile (ai sensi dell'art. 528 cod. pen.) è costituita dalla fabbricazione (a scopo di commercio, di distribuzione o di esposizione al pubblico) dello stampato, rispetto alla quale la compilazione dell'opera costituisce solo un antecedente necessario (cfr. Cass., Sez. I, ord. 30 gennaio 1974, imp. Branzoli e altri). E fabbricare, con riferimento alla stampa, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale e dottrinale condivisa da questo Collegio, non significa altro che stampare, cioè — come già detto — riprodurre a mezzo della stampa.

Nella fattispecie, come si è visto, gli autori dei testi e dei disegni delle storie incriminate sono stati chiamati a rispondere in concorso solo tra loro e non anche con i soggetti tipicamente destinatari del precetto penale (stampatore o/e editore), nei cui confronti non risulta che sia stata promossa l'azione penale; né, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, agli imputati del reato di cui all'art. 15 l. stampa è stato contestato di aver commesso il fatto in concorso con i soggetti di cui sopra; e neppure gli stessi si sono di fatto difesi specificamente sul punto. Pertanto si impone l'assoluzione di tutti gli imputati del delitto di cui al capo *a*) della rubrica con la formula ampia di cui in dispositivo.

Il tema principale d'indagine non è tuttavia esaurito con la decisione di cui sopra, in quanto l'autonoma contestazione mossa al direttore responsabile del periodico «L'Intrepido» (capo *b*) della rubrica impone comun-

que di verificare ugualmente se con le pubblicazioni *de quibus* sia stato violato l'art. 15 l. stampa.

Al riguardo si impone una necessaria premessa interpretativa della norma in questione. Ritiene il Collegio che con l'art. 15 della legge n. 47/1948 il legislatore non abbia voluto vietare in assoluto la pubblicazione di stampati che contengano descrizioni di avvenimenti reali o immaginari accompagnati da particolari impressionanti o raccapriccianti, ma solo quelli in cui tali particolari siano descritti in modo da poter turbare (per quel che qui interessa) il comune sentimento della morale o l'ordine familiare. L'illecito penale consiste, cioè, in un particolare tipo di narrazione, che, per il modo in cui viene condotta, pone in una luce favorevole determinati fatti contrari all'ordine sociale. Deve, dunque, trattarsi non di semplice cronaca o fantasia, ma di cronaca o fantasia alla quale il narratore presta adesione o manifesta comunque compiacimento (in tal senso cfr. Trib. Milano 8 febbraio 1967, imp. Corno ed altri, in *Giur. it.*, 1967, parte II, 388 ss.). Ad avviso del Collegio questo non può non essere un canone interpretativo privilegiato. Altrimenti opinando, si dovrebbe pervenire a ritenere, in contrasto con la libertà di stampa, penalmente perseguibili le narrazioni di fatti di cronaca, anche se rese in termini di crudo realismo (si pensi, per esempio, alle quotidiane notizie che compaiono su giornali e riviste provenienti da zone di guerra, spesso accompagnate da immagini di cadaveri o feriti e da impressionanti e minuziose descrizioni di autentiche mattanze), anche quando sia palese la riprovazione o la condanna degli stessi. In una società culturalmente e socialmente evoluta come la nostra è evidente che una narrazione finalisticamente orientata nel senso della deplorazione non può certo mettere in pericolo i beni tutelati dall'art. 15 l. stampa.

In relazione a tali beni, ritiene il Tribunale di precisare che per ordine familiare si deve intendere quel complesso di principi e di norme etiche e giuridiche che, in un determinato momento storico, disciplinano i rapporti di struttura della famiglia stessa, considerata come elemento di base dell'organismo sociale: con la conseguenza che le pubblicazioni penalmente sanzionate dall'art. 15 sono solo quelle che contengono narrazioni tendenti all'esaltazione o al compiacimento per la distruzione di tale ordine.

Per comune sentimento della morale, poi, può intendersi quel minimo etico ritenuto necessario per la sicura e civile convivenza in un determinato momento storico, minimo etico ovviamente non attinente solo il modo di intendere i rapporti sessuali fra individui.

Naturalmente — proprio perché l'art. 15 l. stampa, a differenza dell'art. 14 stessa legge, non tutela una particolare categoria di soggetti — la valutazione ai fini dell'accertamento della lesione dei beni giuridici tutelati dal reato qui correttamente contestato (essendo pacifico che non si tratta di pubblicazione destinata ai fanciulli e agli adolescenti) dovrà tenere conto della sensibilità e dell'impressionabilità dell'uomo medio, in un ambiente e in un tempo come quelli di oggi.

È arrivato ora il momento di esaminare le storie a fumetti in contestazione.

Innanzitutto va rilevato che la copertina del n. 1 del periodico in questione, di cui deve rispondere il Pennacchioli, non presenta alcun particolare raccapricciante o impressionante. Infatti è ritratto una specie di mostro dai capelli e dalle unghie verdi, impugnante una catena alla cui estre-

mità c'è una lama, che, dopo aver verosimilmente atterrato un uomo che giace privo di sensi tra le sue gambe, si sta minacciosamente per avventare contro una donna indifesa.

Nello stesso numero appare una storia intitolata « Spina nel cuore » (testo e disegni rispettivamente di Giuseppe De Nardo e Bruno Brindisi), che narra la vicenda accaduta ad un povero malcapitato, tale Billiteri, amante — a sua insaputa — della donna di un pericoloso delinquente, sulle tracce del quale, appena evaso dal carcere, si è lanciata la polizia. La quale, per catturare il malvivente, usa come esca proprio il Billiteri, ignaro del piano escogitato dal commissario, consistente nel far spargere la voce che egli è amante della donna del delinquente e così costringere quest'ultimo, roso dal tarlo della gelosia, a venir allo scoperto per vendicarsi del Billiteri. La storia, dal convulso finale, si conclude con la cattura dell'evaso.

Anche in questo caso non appaiono particolari impressionanti o raccapriccianti: qualche colpo di pistola, qualche coltellata, una rapina ai danni di un portavalori, senza peraltro spargimento di sangue e niente più. Alla giustizia sono consegnati i cattivi. Vicenda, si potrebbe dire, di ordinaria TV, tanto per riferirsi al più diffuso mezzo di comunicazione di massa, e come tale certo non in grado di offendere alcuno dei beni protetti dall'art. 15 l. stampa.

« Play out », testo di Massimo Vincenti e disegni di Luigi Siniscalchi (che qui usa lo pseudonimo di Sonia Vailati), racconta invece la storia di un ex campione americano di pallacanestro, la cui brillante carriera era stata stroncata da un episodio di corruzione, che dopo tanto tempo ritorna nel quartiere-ghetto, nel quale era nato e cresciuto, perché suo padre era morto a causa di un'esplosione di gas all'interno della sua abitazione. Qui egli si riscatta mettendosi ad allenare una squadra di giovani atleti e trovando l'amore di una ragazza, ex drogata, che in precedenza era stata la donna di un teppista delinquente e drogato (al soldo, insieme ad altri individui poco raccomandabili e del suo stesso livello, di uno spregiudicato speculatore immobiliare, che si serve dei predetti individui per sfrattare con la forza e la violenza gli inquilini che occupano i suoi appartamenti). Durante una rissa provocata dai teppisti, l'ex campione scopre che la morte di suo padre era dovuta ad uno dei metodi poco ortodossi usati dalla banda e non ad una fortuita disgrazia. Ed invece di applicare la legge del taglione, l'eroe della storia consegna alla giustizia i malviventi che verranno condannati a trent'anni di galera.

Ritiene il Collegio che in questo caso la storia, che alla fine vede il trionfo del bene sul male, dell'amore sull'odio ed il riscatto morale e sociale del protagonista, al di là dei particolari che si assumono impressionanti e raccapriccianti (ma quali? l'offerta di droga alla ragazza che rifiuta? o il castigatissimo amplesso fra l'eroe e la ragazza?), non possa in alcun modo attentare ai beni tutelati dall'art. 15 l. stampa.

La storia intitolata « Il gioco dell'odio » (testi di Michelangelo La Neve, disegni di Giancarlo Caracuzzo) vede come protagonisti « tre *teen-agers* » (due maschi ed una femmina) progressivamente trascinati da una spirale di violenza gratuita a commettere una serie di omicidi con conseguenze tragiche per loro stessi. I tre ragazzi, infatti, braccati dalle forze dell'ordine, consapevoli di essersi nello spazio di un giorno bruciati la loro giovane esistenza, stringono un ultimo patto mortale: la ragazza ucciderà uno dei suoi amici e sarà a sua volta uccisa dall'altro che alla fine si dovrà

suicidare. Ma quest'ultimo sul momento non riesce a rispettare il patto: solo dopo qualche anno, rinunciando a chiedere la grazia, si lascerà morire sulla sedia elettrica.

Un racconto indubbiamente a tinte forti, con una serie ravvicinata di omicidi a sangue freddo e per motivi più che futili, con particolari (lo sgozzamento di alcune delle vittime) certamente poco edificanti: particolari, però, che appare assai arduo ritenere che possano suscitare spavento o raccapriccio nei lettori, assuefatti non da oggi ad altre ben più truculente immagini (e si pensi solamente ai film dell'orrore che vengono trasmessi dai canali televisivi o a scene tratte dalla realtà come, recentemente, l'uccisione in Francia di un terrorista algerino diffuse dai telegiornali).

In ogni caso non vi è alcuna adesione o compiacimento per i fatti narrati da parte degli autori: i giovani protagonisti degli atti di violenza, alla fine non ricevono alcun premio per le loro imprese, non riescono a farla franca ed anzi muoiono tragicamente, perché capiscono che per un banale e stupido gioco hanno compromesso il loro futuro.

«Sabrina Salerno» (testo di Stefano Santarelli e Paolo Aleandri, disegni di Mauro Laurenti) è il fumetto sul quale prevalentemente si sono lanciati gli strali dell'accusa.

La protagonista è un improbabile avvocato incaricato della difesa di una minorenne parricida. La ragazza viene assolta grazie alla sorella che al processo testimonierà di essere stata in passato violentata dal padre e poi indotta dallo stesso alla prostituzione. Il difensore viene però a sapere successivamente della falsità della deposizione, estorta con violenza da un malavitoso, amante della minorenne, nonché fornitore di droga della stessa, il quale aveva indotto la giovane tossicodipendente ad eliminare freddamente il padre, stanco dei ricatti di quest'ultimo, che continuamente chiedeva denaro in cambio del suo silenzio sulla squalida situazione. Alla fine il malavitoso, che sta per uccidere l'avvocato, è invece eliminato grazie al tempestivo intervento di un'amica di quest'ultimo. La ragazzina è così sottratta al suo tragico destino.

In questo caso certo può destare impressione in alcuni la scena, condita da particolari espliciti, della (falsa) violenza carnale subita dalla testimone da parte del padre o quella del tentativo di «bucarsi» fatto dalla ragazzina drogata. Ma, a parte le considerazioni fatte sul punto a proposito del fumetto precedente, anche in questa storia non vi è alcun compiacimento o adesione per le squallide vicende narrate. Non vi è approvazione per la condotta di alcuno dei protagonisti, men che meno per la minorenne, vittima delle violenze altrui come purtroppo capita spesso nella realtà. Gli adulti, rei di aver causato tanto male, muoiono, e l'avvocato prende seccamente le distanze dalla concezione che della giustizia ha un potente camorrista (al quale nel corso della storia si era rivolta per avere notizie di una sua altra assistita), ben altra essendo la sua.

Infine la storia «Delitti quotidiani» (testo di Stefano Santarelli e disegni di Maurizio Di Vincenzo) descrive la tremenda giornata vissuta da uno studente particolarmente sfortunato, che in silenzio è costretto a subire vessazioni ed insulti da chiunque incontra (la grassona sulla metropolitana, i compagni di classe, l'insegnante, i teppisti fuori dalla scuola), sempre sognando ad occhi aperti impraticabili e terribili vendette (consistenti tutte nell'eliminazione fisica con metodi violenti e sbrigativi dei prevaricatori). Alla fine della giornata lo studente verrà ucciso con un colpo di ac-

cetta ben assestato in mezzo al cranio da un vicino di casa, esasperato dal baccano causato dal giovane, appassionato suonatore di sassofono.

Una storia — come evidenziato anche da uno dei difensori — allo stesso tempo grottesca ed ironica, che per la sua stessa ostentata inverosimiglianza non si vede proprio come possa mettere in pericolo i beni tutelati dalla norma incriminatrice *de qua*, pur volendo ritenere particolari impressionanti o raccapriccianti quelli dello (immaginato) sgozzamento della donna con una bottiglia frantumata o della accettata sulla testa del ragazzo.

In definitiva, sembra al Collegio che con i fumetti in questione — a prescindere dalla intrinseca volgarità di alcune delle scene descritte e illustrate e dalla non apprezzabile indulgenza dimostrata da autori e disegnatori nell'accontentare i pur diffusi gusti deteriori dei lettori di tali pubblicazioni — non sia stato violato l'art. 15 l. stampa: ciò, come si è detto, o perché in essi difettano particolari impressionanti o raccapriccianti o perché, pur evidenziando con crudezza particolari del genere, le relative rappresentazioni non possiedono forza e idoneità a turbare i beni protetti dalla norma in questione.

In realtà è un dato di fatto, da cui non si può assolutamente prescindere, che in una società come la nostra, raggiunta e bersagliata quotidianamente da immagini raccapriccianti ed impressionanti proposte da tutti i mezzi di informazione, la pubblicazione di storie del tipo di quelle per cui è processo non sia in grado di mettere in pericolo né l'ordine familiare né il comune senso della morale di alcun soggetto di media cultura e sensibilità al quale occorre necessariamente far riferimento nel giudicare della violazione dei predetti beni protetti dall'art. 15 l. stampa, né di provocare suicidi o delitti. Ne consegue che il direttore responsabile dell'Intrepido va assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

P.Q.M. — Visto l'art. 530 cod. proc. pen. assolve Pennacchioli Gabriele, De Nardo Giuseppe, Brindisi Bruno, Vincenti Massimo, Siniscalchi Luigi, La Neve Michelangelo, Caracuzzo Giancarlo, Santarelli Stefano Maria, Aleandri Paolo, Laurenti Mauro, Di Vincenzo Maurizio, De Feo Nicola dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.